


Allegato A)



Comune di Casalpusterlengo
Provincia di LODI

Regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI)

Approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 19 del 31/07/2020

Modificato con Delibera C.C. n. 30 del 29/09/2020

INDICE

- ART. 1 *“OGGETTO DEL REGOLAMENTO”*
- ART. 2 *“GESTIONE E CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI”*
- ART. 3 *“PRESUPPOSTO PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO E DEFINIZIONI”*
- ART. 4 *“SOGGETTO ATTIVO”*
- ART. 5 *“SOGGETTI PASSIVI”*
- ART. 6 *“ISTITUZIONI SCOLASTICHE”*
- ART. 7 *“SUPERFICI”*
- ART. 8 *“ESCLUSIONI”*
- ART. 9 *“RIDUZIONI DI SUPERFICIE PER PRODUZIONE DI RIFIUTI SPECIALI”*
- ART. 10 *“RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI AVVIATI AL RICICLO DAL PRODUTTORE”*
- ART. 11 *“RIDUZIONE PER CESSIONI BENI ALIMENTARI”*
- ART. 12 *“TARIFFA DELLA TASSA”*
- ART. 13 *“COPERTURA DEI COSTI DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI”*
- ART. 14 *“PIANO FINANZIARIO”*
- ART. 15 *“ARTICOLAZIONE DELLA TARIFFA”*
- ART. 16 *“DETERMINAZIONE NUMERO OCCUPANTI DELLE UTENZE DOMESTICHE”*
- ART. 17 *“CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE”*
- ART. 18 *“MANCATO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO”*
- ART. 19 *“RIDUZIONE PER IL COMPOSTAGGIO DOMESTICO”*
- ART. 20 *“ALTRE RIDUZIONI TARIFFARIE”*
- ART. 21 *“ULTERIORI RIDUZIONI AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 660, DELLA LEGGE 147/2013 COME MODIFICATO DALL'ART. 2 DELLA LEGGE N. 68/2014”*
- ART. 22 *“TRIBUTO GIORNALIERO”*
- Art. 23 *“TRIBUTO PROVINCIALE”*
- ART. 24 *“DICHIARAZIONE DI INIZIO, VARIAZIONE E CESSAZIONE”*
- ART. 25 *“VERSAMENTO ED IMPORTI MINIMI”*
- ART. 26 *“RATEIZZAZIONE”*
- ART. 27 *“VERIFICHE ED ACCERTAMENTI”*
- ART. 28 *“SANZIONI ED INTERESSI”*
- ART. 29 *“RIMBORSI”*
- ART. 30 *“RISCOSSIONE COATTIVA”*

ART. 31 *“FUNZIONARIO RESPONSABILE”*

ART. 32 *“ACCERTAMENTO CON ADESIONE”*

ART. 33 *“TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI”*

ART. 34 *“ENTRATA IN VIGORE”*

ART. 1 “OGGETTO DEL REGOLAMENTO”

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52, del D.Lgs. del 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina la tassa sui rifiuti (TARI), tesa alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, in attuazione di quanto previsto dalla Legge 27 dicembre 2013, n. 147, dal D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, nonché dalle disposizioni di cui alla deliberazione n. 443/2019 di ARERA e s.m.i..
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

ART. 2 “GESTIONE E CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI”

1. La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto in regime di privativa sull'intero territorio comunale.
2. Il servizio è disciplinato dalle disposizioni del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dal Regolamento Comunale di igiene urbana e gestione dei rifiuti, nonché dalle disposizioni previste nel presente regolamento e dalle deliberazioni dell'autorità di regolazione ARERA.
3. Si definisce «rifiuto», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. a), del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi.
4. Sono rifiuti urbani ai sensi dell'art. 184, comma 2, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152:
 - a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
 - b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a) del presente comma, assimilati dal comune ai rifiuti urbani;
 - c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
 - d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
 - e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;

- f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, non pericolosi, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriali diversi da quelli di cui alle lettere b), ed e) del presente comma.
5. Sono rifiuti speciali ai sensi dell'art. 184, comma 3, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152:
- a) i rifiuti da attività agricole e agro-industriali, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2135 c.c.;
 - b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo;
 - c) i rifiuti da lavorazioni industriali;
 - d) i rifiuti da lavorazioni artigianali;
 - e) i rifiuti da attività commerciali;
 - f) i rifiuti da attività di servizio;
 - g) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acquee dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
 - h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie;

ART. 3 "PRESUPPOSTO PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO E DEFINIZIONI"

1. Presupposto per l'applicazione della tassa è il possesso, l'occupazione o la detenzione, a qualsiasi titolo ed anche di fatto, di locali o di aree scoperte a qualunque uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani ed assimilati.
2. Si intendono per:
 - a) *locali*, le strutture stabilmente infisse al suolo coperte e chiuse su almeno tre lati verso l'esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie;
 - b) *aree scoperte*, le superfici prive di "locali" di cui alla lettera a). Ad esempio rientrano tra le aree scoperte le tettoie, i balconi, le terrazze, il cinema all'aperto, i parcheggi,....;
 - c) *utenze domestiche*, le superfici adibite a civile abitazione e relative pertinenze;
 - d) *utenze non domestiche*, le superfici diverse da quelle domestiche,, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.
3. La residenza anagrafica, la presenza di arredo oppure l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di rete (*ad esempio gas e luce*) costituiscono presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente potenzialità di produzione rifiuti. Per le utenze non domestiche la medesima

presunzione è integrata altresì dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.

4. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione della tassa.

ART. 4 "SOGGETTO ATTIVO"

1. La tassa è applicata e riscossa dal Comune nel cui territorio insiste – interamente o prevalentemente – la superficie dei locali ed aree tassabili. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente da tassa.
2. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei Comuni, anche se dipendenti dalla istituzione di nuovi Comuni, si considera soggetto attivo il Comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell'anno cui l'imposta si riferisce, salvo diversa intesa tra gli Enti interessati e fermo rimanendo il divieto di doppia imposizione.

ART. 5 "SOGGETTI PASSIVI"

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 642, Legge 147/2013, la tassa è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.
2. La tassa è dovuta da coloro che occupano o detengono i locali o le aree scoperte con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse (art. 1 – comma 642 - L. 147/2013).
3. In caso di utilizzi temporanei di durata non superiore a sei (6) mesi nel corso dello stesso anno, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali posseduti a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie (art. 1 – comma 643 - L. 147//11).
4. Secondo quanto stabilito dall'art. 1 comma 644 della più volte riportata Legge, nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TARI dovuta per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

ART. 6 "ISTITUZIONI SCOLASTICHE"

1. Resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 33-bis del D.L. 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla Legge 28 febbraio 2008, n. 31.

ART. 7 "SUPERFICI"

1. Sono assoggettati alla tassa i locali e/o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani ed insistenti totalmente o prevalentemente nel territorio comunale.
2. Si considerano suscettibile di produrre rifiuti:
 - a) tutti i locali, come definiti all'art. 3, comma 2, lettera a);
 - b) le aree scoperte operative, come si evince all'art. 1, comma 641, della legge 147/2013;
 - c) le aree destinate in modo temporaneo e non continuativo ad attività quali mercati ed attività similari.
3. La superficie complessiva è arrotondata al metro quadro superiore se la parte decimale è uguale o maggiore di 0,50; in caso contrario al metro quadro inferiore.
4. Per le unità immobiliari la superficie assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile. In caso di difficoltà nell'acquisizione della stessa, la superficie imponibile è pari all'ottanta per cento di quella catastale, determinata secondo i criteri stabiliti dal D.P.R. n. 138/98. La superficie calpestabile delle "aree scoperte" è misurata sul perimetro interno delle medesime, al netto delle eventuali costruzioni insistenti.
5. In sede di prima applicazione si considerano le superfici già dichiarate o accertate ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti.

ART. 8 "ESCLUSIONI"

1. Sono escluse dalla tassa:
 - a) le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali adibiti a civili abitazioni quali balconi, terrazze scoperte, posti auto scoperti, cortili, giardini e parchi;
 - b) le aree scoperte pertinenziali o accessorie, non operative, a locali tassabili diversi dalle civili abitazioni;
 - c) le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c. non detenute o occupate

in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi, o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune;

2. Non sono, inoltre, soggetti alla TARI, i locali e le aree che non possono produrre rifiuti urbani o assimilati, per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati o perché risultano in obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell'anno. Presentano tali caratteristiche, a titolo esemplificativo:
 - a) centrali termiche e locali stabilmente riservati ad impianti tecnologici (cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili) ove non si abbia, di regola, presenza umana;
 - b) unità immobiliari prive di suppellettili e sprovviste di contratti attivi di fornitura di servizi pubblici a rete come ad esempio gas e luce;
 - c) fabbricati oggettivamente inagibili e di fatto inutilizzati;
 - d) soffitte, ripostigli, stenditoi, lavanderie e simili, limitatamente alla parte del locale con altezza inferiore o uguale a m. 1,50;
 - e) fabbricati oggetto di lavori di ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo in presenza di regolare licenza, permesso, concessione o autorizzazione limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, non oltre la data di effettiva ultimazione dei lavori;
 - f) edifici in cui viene pubblicamente esercitato il culto (chiese, moschee, templi e similari);
 - g) superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite a sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, ricerca, radiologia e simili;
 - h) superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando l'imponibilità di superfici destinati ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro e simili;
 - i) le aree impraticabili o intercluse da stabile recinzione;
 - j) superfici adibite all'esercizio dell'agricoltura, silvicoltura, allevamento, legnaie, fienili e simili depositi agricoli, ove effettivamente condotti da imprenditori agricoli.
3. Le circostanze di cui ai commi precedenti devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione.

ART. 9 "RIDUZIONI DI SUPERFICIE PER PRODUZIONE DI RIFIUTI SPECIALI"

1. Secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 649 – primo periodo, della L. 147/2013, nella determinazione della superficie assoggettabile al tributo non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in modo prevalente e continuativo, rifiuti speciali, a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
2. L'individuazione delle superfici di cui al comma 1 (ossia superfici produttive come tali sia di rifiuti urbani che di rifiuti speciali) è calcolata in maniera forfettaria applicando alla superficie le seguenti percentuali di riduzione distinte per tipologia di attività economica:

ATTIVITA'	% di riduzione della superficie promiscua
<i>Autocarrozzerie-----</i>	50 %
<i>Autofficine per la riparazione veicoli---</i>	50 %
<i>Autofficine di elettrauto-----</i>	50 %
<i>Distributori di carburante-----</i>	50 %
<i>Rosticcerie-----</i>	20 %
<i>Pasticcerie-----</i>	20 %
<i>Lavanderie-----</i>	20 %
<i>Ambulatori medici e dentistici(*)-----</i>	20 %
<i>Verniciatura-----</i>	50 %
<i>Galvanotecnici-----</i>	50 %
<i>Fonderie-----</i>	50 %

(*) non facenti parte delle strutture sanitarie che operano in forma organizzata e continuativa nell'ambito e per le finalità di cui alla Legge 833/78

3. Ove la produzione di rifiuti speciali a cui è correlata la riduzione di cui al comma 1 non rientri tra le attività ricomprese nell'elenco sopra riportato, l'agevolazione è accordata nella misura corrispondente a quella prevista per l'attività ad essa più simile sotto l'aspetto della potenziale produttività quali-quantitativa di analoga tipologia di rifiuti speciali.
4. Quanto previsto dai commi precedenti di questo articolo viene riconosciuto soltanto ai contribuenti che provvedano a presentare all'Ente idonea dichiarazione, originaria o di variazione, con indicazione delle superfici produttive di rifiuti speciali nonché a produrre valida documentazione comprovante l'ordinaria produzione dei predetti rifiuti ed il loro trattamento in conformità alle disposizioni vigenti (a titolo di esempio, contratti di smaltimento presso imprese a ciò abilitate, copie formulari di trasporto dei rifiuti, ecc).

ART 10 “RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI AVVIATI AL RICICLO DAL PRODUTTORE,”

1. Le utenze non domestiche , che dimostrano di aver avviato al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati, rifiuti speciali assimilati agli urbani hanno diritto ad una riduzione della quota variabile del tributo.
2. Al fine di beneficiare dell’agevolazione di cui al comma 1, il soggetto passivo deve presentare entro il 20 gennaio dell’anno successivo l’apposita attestazione, utilizzando il modello disponibile presso l’Ufficio Tributi, con allegate le copie dei formulari relativi all’attività di riciclo.
3. La riduzione opera per quote ed è riconosciuta con la seguente gradazione:
 - a) riduzione del **30%** per produzione dei rifiuti assimilati avviati al riciclo maggiore del 30% e fino al 40% della produzione totale annua del rifiuto;
 - b) riduzione del **50%** per produzione dei rifiuti assimilati avviati al riciclo maggiore del 40% e fino al 60% della produzione totale annua del rifiuto;
 - c) riduzione del **70%** per produzione dei rifiuti assimilati avviati al riciclo maggiore del 60% della produzione totale annua del rifiuto;
 - d) riduzione del **90%** per produzione dei rifiuti assimilati avviati al riciclo maggiore dell’80% della produzione totale annua del rifiuto.

La stima della produzione totale annua del rifiuto sarà effettuata sulla base degli indici di produttività medi del rifiuto attestati dal gestore del servizio pubblico in funzione della tipologia.

4. La quota del tributo non dovuta è determinata a consuntivo in base a quanto indicato ai commi precedenti.

ART 11 “RIDUZIONE PER CESSIONI BENI ALIMENTARI”

1. Alle utenze non domestiche relative ad attività commerciali, industriali, professionali e produttive in genere, che producono o distribuiscono beni alimentari, e che a titolo gratuito cedono, direttamente o indirettamente, tali beni alimentari agli indigenti e alle persone in maggiori condizioni di bisogno ovvero per l'alimentazione animale, il comune applica una riduzione che non può superare il 20% della parte variabile della tariffa della tassa sui rifiuti.
2. Per eccedenze alimentari si intendono i prodotti definiti dall’articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 19 agosto 2016, n. 166.
3. La riduzione di cui al comma 1 viene applicata sulla parte variabile della tassa sui rifiuti dell’anno successivo a quello nel quale le donazioni sono state effettuate. La stessa è applicabile solamente per cessione almeno pari in un anno a 10.00 chilogrammi ed è così determinata:
 - a) per le attività che cedono un quantitativo tra 10.000 chilogrammi e 15.000 chilogrammi, si applica una riduzione del 5%;

b) per le attività che cedono un quantitativo superiore a 15.000 chilogrammi, si applica una riduzione del 10%.

4. Entro il termine perentorio del 20 gennaio dell'anno successivo a quello di competenza, dovrà essere presentata specifica istanza al Comune con allegata documentazione comprovante il quantitativo di beni alimentari ceduti, con attestazione di ricevimento da parte delle associazioni assistenziali o di volontariato beneficiarie.
5. Il comune può verificare, anche a campione, interpellando le associazioni, quanto comunicato dai contribuenti che richiedono la riduzione di cui al comma 1.
6. Qualora si rendessero applicabili più riduzioni previste dal presente regolamento le stesse potranno cumularsi fino ad una quota massima del 90% della quota variabile del tributo.

ART 12 "TARIFFA DELLA TASSA"

1. Il tributo comunale, ai sensi dell'art. 1, comma 650, della L. 147/2013, è corrisposto in base a tariffa per anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. La tariffa del tributo in oggetto, ai sensi dell'art. 1, comma 652, della L. 147/2013, è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti.

ART. 13 "COPERTURA DEI COSTI DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI"

1. Le tariffe sono determinate in modo da garantire la copertura integrale dei costi relativi agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, nonché di tutti i costi d'esercizio del servizio di gestione dei rifiuti, inclusi i costi di cui all'art. 15 del D. Lgs. n. 36/2003 individuati in base ai criteri definiti dal DPR n. 158/99.
2. In particolare il tributo deve garantire la copertura di tutti i costi relativi agli investimenti nonché di tutti i costi d'esercizio del servizio di gestione dei rifiuti, inclusi i costi di cui all'articolo 15 del Decreto Legislativo 13/01/2003, n. 36.
3. Per la determinazione dei costi del servizio si fa riferimento a quanto previsto dalle deliberazioni dell'Autorità per regolazione dell'Energia, reti e ambiente (ARERA) e le sue successive modifiche ed integrazioni.

ART. 14 “PIANO FINANZIARIO”

1. Il gestore predispone annualmente il piano economico finanziario ai sensi delle disposizioni che regolano il Metodo Tariffario sui Rifiuti contenuto nella delibera n. 443/2019 ovvero delle successive disposizioni approvate in materia dell’Autorità per regolazione dell’Energia, reti e ambiente (ARERA) e procede alla trasmissione all’Ente territorialmente competente.
2. Il piano economico finanziario deve essere corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati secondo i documenti richiesti dalle citate deliberazioni.
3. La procedura di validazione consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario e viene svolta dall’Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore.
4. Sulla base della normativa vigente, l’Ente territorialmente competente assume le pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere all’Autorità la predisposizione del piano economico finanziario e i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, in coerenza con gli obiettivi definiti.
5. L’ ARERA, salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa e, in caso di esito positivo, conseguentemente approva.
6. Tutti gli uffici comunali interessati sono tenuti a fornire tempestivamente le informazioni necessarie per la predisposizione del piano finanziario e della tariffa del tributo comprese le informazioni sui costi sostenuti dall’ente attinenti al metodo tariffario rifiuti.

ART. 15 “ARTICOLAZIONE DELLA TARIFFA”

1. Il Consiglio Comunale approva le tariffe del tributo entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione. Il provvedimento di determinazione delle tariffe della tassa stabilisce altresì: **a)** la ripartizione dei costi del servizio tra le utenze domestiche e non domestiche, indicando il criterio adottato; **b)** i coefficienti Ka, Kb (*delle utenze domestiche*) e Kc, Kd (*delle utenze non domestiche*), di cui all’allegato 1 del DPR 158/99.

2. Le tariffe sono composte da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere ed ai relativi ammortamenti e da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento.
3. Ai sensi del D.P.R. 158/99, come già specificato al comma 1) di questo articolo, le tariffe sono articolate nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica (tali utenze sono state definite all'art. 3, comma 2, lettere c) e d) di questo regolamento);
4. Nel caso di abitazione utilizzata anche per lo svolgimento di una qualche attività (professionale, artigianale, .. ecc.), la tassa è liquidata applicando due distinte tariffe alle relative superfici d'uso risultanti dalla dichiarazione o accertate dall'Ente.
5. La tassa relativa alle aree scoperte operative è liquidato con l'attribuzione della stessa tariffa applicata ai locali a cui la stessa è asservita.

ART. 16 *“DETERMINAZIONE NUMERO OCCUPANTI DELLE UTENZE DOMESTICHE”*

1. Ai sensi del DPR 158/99 la tariffa del tributo delle utenze domestiche è commisurata , oltre che alla superficie, anche al numero dei componenti del nucleo familiare.
2. Per gli immobili nei quali vi siano uno o più soggetti residenti (“utenze domestiche residenti”) la tariffa viene applicata in base al numero degli occupanti risultante dai registri anagrafici e salva la possibilità di accertare la presenza di ulteriori occupanti non residenti e non appositamente dichiarati. A tal fine:
 - a) sono considerati nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove;
 - b) nel numero di occupanti devono essere considerati - e come tali dichiarati - anche i soggetti che, pur non anagraficamente residenti, dimorino in quell'abitazione in modo non occasionale;
 - c) nel caso di due o più nuclei familiari conviventi il numero degli occupanti è quello complessivo;
 - d) la variazione delle risultanze anagrafiche decorre dal giorno in cui la stessa è avvenuta;
 - e) le variazioni del numero di occupanti devono essere dichiarate al Comune con le modalità e nei termini previsti da questo regolamento, fatta eccezione per

le variazioni del numero degli occupanti residenti che vengono invece rilevate d'ufficio;

3. Per gli immobili nei quali non risulti alcun soggetto residente e per gli alloggi di cittadini residenti all'estero iscritti all'A.I.R.E. il numero degli occupanti è presuntivamente stabilito in un occupante, salva la possibilità di accertare eventuali ulteriori occupanti;
4. Per le "ATTIVITÀ' RICETTIVE NON ALBERGHIERE" (es. case per ferie, ostelli per la gioventù, esercizi di affittacamere, bed & breakfast, ecc.), il numero degli occupanti è stabilito nella classe utenze domestiche "sei e più componenti";
5. Le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito sono considerate, ai fini tariffari, utenze domestiche alle stesse condizioni applicate all'immobile di cui costituiscono pertinenze. Si assume come pertinenziale il garage e/o la cantina risultante tale anche ai fini ICI/IMU.

ART. 17 "CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE"

1. La classificazione dei locali e delle aree in relazione alla destinazione d'uso, e conseguentemente alla omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti, avviene sulla base dei criteri e dei coefficienti previsti dal DPR n. 158/99.
2. Il comune di Casalpusterlengo ha una popolazione superiore a 5000 abitanti pertanto le utenze non domestiche sono suddivise nelle seguenti categorie di attività qui di seguito riportate:
 - 01 – Muse, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
 - 02 - Cinematografi, teatri
 - 03 – Autorimesse, magazzini senza vendita diretta
 - 04 – Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
 - 05 – Stabilimenti balneari
 - 06 - Autosaloni, esposizioni
 - 07 – Alberghi con ristorante
 - 08 – Alberghi senza ristorante
 - 09 - Casa di cura e di riposo
 - 10 - Ospedale
 - 11 - Agenzie, uffici
 - 12 - Banche ed istituti di credito, studi professionali
 - 13 - Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli
 - 14 - Edicola, farmacia, plurilicenze, tabaccaio
 - 15 - Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato
 - 16 - Banchi di mercato beni durevoli
 - 17 – Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista

- 18 – Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista,
- 19 – Carrozzeria, autofficina, elettrauto
- 20 – Attività industriali con capannoni di produzione
- 21 – Attività artigianali di produzione di beni specifici
- 22 – Ristoranti, trattorie, pizzerie, osterie, mense, pub, birrerie
- 23 - Mense, birrerie, amburgherie
- 24 – Bar, caffè, pasticceria
- 25 – Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
- 26 – Plurilicenze alimentari e/o miste
- 27 – Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio
- 28 – Ipermercati di generi misti
- 29 – Banchi di mercato generi alimentari
- 30 - Discoteche, nigh-club

3. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.
4. Nel caso di più attività svolte nell'ambito degli stessi locali o aree scoperte e per le quali non sia possibile distinguere o delimitare quale parte sia occupata dall'una o dall'altra, la tariffa si applica con riferimento all'attività prevalente.
5. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale, alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.

ART. 18 *“MANCATO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO”*

1. La tassa è dovuta nella misura massima del 20% della tariffa in caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.
2. Al venir meno delle condizioni di criticità sopra esposte, la TARI è dovuta interamente (ossia 100% della tariffa).

ART. 19 *“RIDUZIONE PER IL COMPOSTAGGIO DOMESTICO”*

1. Per le utenze domestiche che dispongono e conferiscono i propri rifiuti organici nei “mini-composter” si applica una riduzione pari a €. 20,66 da portare in detrazione

sull'ammontare complessivo della tassa, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello della presentazione di apposita istanza; quest'ultima, dovrà essere corredata dalla documentazione attestante l'acquisto dell'apposito contenitore e dovrà specificare l'utilizzo continuativo dello stesso. La suddetta istanza sarà valida anche per gli anni successivi, purché non siano mutate le condizioni, con obbligo per il soggetto passivo di comunicare al Comune la cessazione dello svolgimento dell'attività di compostaggio. Resta inteso che ai soggetti di cui al seguente comma, non verrà effettuato il servizio di raccolta porta a porta, sia per la frazione organica che per il rifiuto verde, da orti e giardini, ai sensi di quanto previsto dal vigente Regolamento di "Igiene Urbana".

ART. 20 "ALTRE RIDUZIONI TARIFFARIE"

1. La tariffa della tassa è ridotta nelle seguenti ipotesi:
 - locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, purché non superiore a 6 mesi dell'anno: riduzione del 30% (quota fissa e quota variabile);
 - fabbricati rurali ad uso abitativo: riduzione del 10% (quota fissa).
2. Per le attività produttive, commerciali e di servizi per le quali gli utenti dimostrino di aver sostenuto spese per interventi tecnico-organizzativi comportanti un'accertata minore produzione di rifiuti od un pretrattamento volumetrico selettivo o qualitativo che agevoli lo smaltimento od il recupero da parte del servizio pubblico ovvero per le quali gli utenti siano tenuti a conferire al servizio rilevanti quantità di rifiuti che possono dare luogo ad entrate derivanti dal recupero o riciclo dei rifiuti medesimi sotto forma di energia o materie prime secondarie, la tariffa è ridotta del 20% (quota fissa e quota variabile).
3. Le riduzioni tariffarie sopra indicate competono a richiesta dell'interessato e decorrono contestualmente alla dichiarazione di inizio occupazione o di variazione. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla loro applicazione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione.

ART. 21 "ULTERIORI RIDUZIONI AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 660, DELLA LEGGE 147/2013 COME MODIFICATO DALL'ART. 2 DELLA LEGGE N. 68/2014"

1. Valutato l'attuale contesto economico-finanziario che interessa - nella specifica realtà territoriale di Casalpusterlengo - alcune tipologie di attività economiche in ragione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, si ritiene opportuno, al fine di mitigare gli

effetti penalizzanti connessi all'applicazione del tributo TARI, di applicare quanto stabilito dall'articolo 1, comma 660, della legge in oggetto indicata, prevedendo una riduzione percentuale della tariffa per le sottosposte utenze non domestiche:

Categoria	Riduzione da Autorizzazione di Spesa (tariffa fissa e tariffa variabile)
4 – distributori carburanti,	50%
4 - impianti sportivi	100%
6 – esposizioni - autosaloni	100%
8 – alberghi senza ristorante	100%
13 - Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	100%
14 – soltanto plurilicenze	100%
15 - Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	100%
16- Banchi di mercato beni durevoli	100%
17 - Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	100%
18 - Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista,	100%
19 - Carrozzeria, autofficina, elettrauto	100%
21 - Attività artigianali di produzione di beni specifici	100%
22 – Ristoranti, trattorie, osterie, pizzeria, pub	100%
23 – Mense, birrerie, amburgherie	100%
24 – Bar- caffè-pasticceria	100%
27 – Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizze al taglio	100%

29 - Banchi di mercato generi alimentari	100%
--	------

2. Valutato l'attuale contesto economico-finanziario che interessa - nella specifica realtà territoriale di Casalpuusterlengo - alcune tipologie di attività economiche in ragione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, si ritiene opportuno, al fine di mitigare gli effetti penalizzanti connessi all'applicazione del tributo TARI, di applicare quanto stabilito dall'articolo 1, comma 660, della legge in oggetto indicata, prevedendo una riduzione percentuale della tariffa per le sottosposte utenze non domestiche:

Categoria	Riduzione da Autorizzazione di Spesa (tariffa fissa e tariffa variabile)
1 - Muse, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	2,5%
2 - Cinematografi, teatri	13%
11 - Agenzie, uffici	2,5%
12 - Banche ed istituti di credito, studi professionali	2,5%
20 - Attività industriali con capannoni di produzione	2,5%
30- Discoteche, nigh-club	13%

Le riduzioni tariffarie di cui al punto 2) non sono da considerarsi agevolazioni ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 9 – CAPO I – “ESENZIONI DAL CANONE” del Regolamento “PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE PER L'INSTALLAZIONE DEI MEZZI PUBBLICITARI” .

ART. 22 “TRIBUTO GIORNALIERO”

1. Per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti da soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali ed aree

pubbliche o di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio è dovuto il tributo in base a tariffa giornaliera.

2. L'occupazione o detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.
3. La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale, rapportata a giorno, del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, attribuita alla categoria contenente voci corrispondenti di uso, maggiorata dell'importo percentuale del 50%.
4. L'obbligo di presentazione della dichiarazione si intende assolto con il pagamento del tributo.
5. Per l'accertamento, il contenzioso e le sanzioni si applicano le disposizioni previste per il tributo annuale, in quanto compatibili.

Art. 23 *“TRIBUTO PROVINCIALE”*

1. Ai soggetti passivi del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, compresi i soggetti tenuti a versare il tributo giornaliero, è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n.504.
2. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo comunale, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo della tassa comunale.

ART. 24 *“DICHIARAZIONE DI INIZIO, VARIAZIONE E CESSAZIONE”*

1. I soggetti passivi della TARI sono tenuti a presentare apposita dichiarazione, su modello predisposto dal Comune, la quale ha effetto anche per gli anni successivi qualora le condizioni di assoggettamento al tributo siano rimaste invariate.
2. In deroga a quanto disposto dall'art. 1, comma 684, nell'esercizio della potestà regolamentare di cui all'art. 52 D. Lgs. 446/97, la denuncia, che si riferisce all'inizio o alla cessazione del possesso o detenzione nonché alla variazione di quanto precedentemente dichiarato, deve essere presentata entro il termine del 20 gennaio dell'anno successivo rispetto a quello in cui l'evento si è verificato (*per evento s'intende la cessazione, la nuova iscrizione, la variazione*).
3. L'obbligazione tributaria decorre dal giorno in cui è avvenuta la variazione di residenza o altra variazione (per es. modifica della superficie) nonché a quello in cui ha avuto inizio l'utenza (nuova iscrizione).

4. La dichiarazione deve essere presentata:
 - a) per le utenze domestiche: da qualsiasi soggetto maggiorenne del nucleo familiare nel caso di residenti e, nel caso di non residenti, dall'occupante a qualsiasi titolo;
 - b) per le utenze non domestiche, dal soggetto legalmente responsabile dell'attività che in esse si svolge;
 - c) per gli edifici in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, dal gestore dei servizi comuni.

5. Se i soggetti di cui al comma precedente non vi ottemperano, l'obbligo di dichiarazione deve essere adempiuto dagli eventuali altri occupanti, detentori o possessori, con vincolo di solidarietà. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati produce effetti anche per gli altri.

6. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze domestiche deve contenere:
 - a) per le utenze di soggetti residenti, i dati identificativi (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) dell'intestatario della scheda famiglia;
 - b) per le utenze di soggetti non residenti, i dati identificativi del dichiarante (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) e il numero dei soggetti occupanti l'utenza;
 - c) l'ubicazione, specificando anche il numero civico e se esistente il numero dell'interno, e i dati catastali dei locali e delle aree;
 - d) la superficie e la destinazione d'uso dei locali e delle aree;
 - e) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
 - f) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.

7. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze non domestiche deve contenere:
 - a) i dati identificativi del soggetto passivo (denominazione e scopo sociale o istituzionale dell'impresa, società, ente, istituto, associazione ecc., codice fiscale, partita I.V.A., sede legale);
 - b) i dati identificativi del legale rappresentante o responsabile (dati anagrafici, residenza, codice fiscale);
 - c) l'ubicazione, la superficie, la destinazione d'uso e dati catastali dei locali e delle aree;
 - d) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
 - e) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni;
 - f) l'indirizzo di posta elettronica certificata.

8. La dichiarazione, sottoscritta dal dichiarante, è presentata direttamente agli uffici comunali o è spedita a mezzo del servizio postale con raccomandata A.R., o è inviata in via telematica sia per posta elettronica allegando copia del documento di identità, sia attraverso la PEC con firma digitale. In caso di spedizione fa fede la data di invio.

ART. 25 “*VERSAMENTO ED IMPORTI MINIMI*”

1. Il Comune riscuote il tributo TARI dovuto in base alle dichiarazioni presentate ed agli accertamenti definitivi, inviando ai contribuenti, anche per posta semplice o elettronica, inviti di pagamento che specificano per ogni utenza le somme dovute per tributo sui rifiuti (quota fissa e quota variabile) e tributo provinciale, suddividendo l'ammontare complessivo. L'avviso deve rispettare inoltre le indicazioni contenute nella delibera ARERA 444/2019 (TITR) in materia di trasparenza, a decorrere dalla data di obbligatorietà della stessa.
2. La tassa comunale è versata al Comune mediante modello di pagamento unificato di cui all'articolo 17 del Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (modello F24) o mediante il nodo dei pagamenti PAGO PA.
3. Fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 4, il pagamento degli importi dovuti deve essere effettuato in numero 3 rate, scadenti il 30 aprile (1° acconto), il 31 luglio (2° acconto) nonché il 10 dicembre (3° saldo/conguaglio) e calcolate sulla base della normativa vigente. L'acconto, quale somma della prima e della seconda rata, rappresenta il 70% (1° → 35% / 2° → 35%) del dovuto annuo TARI.
4. Tali scadenze potranno essere modificate in relazione ad eventuali norme legislative di differimento dei termini di approvazione del Bilancio di previsione ovvero in caso di modifiche delle tariffe.
5. Con deliberazione di Giunta Comunale da ratificare in Consiglio Comunale, i termini ordinari di versamento indicati nei commi precedenti, possono essere sospesi o differiti per tutti o per determinate categorie di contribuenti interessati da calamità naturali di grave entità, ovvero nel caso di eventi eccezionali non prevedibili, che incidono in modo rilevante nel normale andamento dell'attività o della vita familiare del contribuente.
6. Non si procede al versamento in via ordinaria per somme inferiori a €. 10,00 per anno d'imposta.
7. Per l'anno 2020, il pagamento della TARI, diversamente da quanto stabilito al comma 3 del presente articolo, sarà articolato come segue:

1° rata – acconto - 30/09/2020

2° rata – acconto - 30/11/2020

3° rata – saldo/conguaglio – 01/02/2021

ART. 26 "RATEIZZAZIONE"

1. Su motivata e documentata richiesta del contribuente (producendo ad es. l'ultimo estratto conto disponibile e l'estratto conto dell'anno precedente a quello della richiesta, relativi ai conti correnti bancari, postali o di deposito) e, nelle ipotesi di temporanea situazione di oggettiva difficoltà dello stesso, l'ufficio può concedere una dilazione del pagamento delle somme dovute.
2. La richiesta di rateizzazione deve essere presentata, a pena di decadenza, prima della scadenza del termine di versamento.
3. La dilazione di pagamento viene concessa tenendo conto dei seguenti criteri e modalità:
 - a) importo minimo al di sotto del quale non si procede a dilazione è pari ad €. 100,00 per persona fisica e 300,00 per le attività economiche, enti ed associazioni in genere.
 - b) articolazione possibile delle rate:
 - da euro 100,01 a euro 400,00 fino a 6 rate mensili;
 - da euro 400,01 a euro 800,00 fino a 10 rate mensili;
 - da euro 800,01 a euro 1.200,00 fino a 15 rate mensili;
 - da euro 1.200,01 a euro 1.600,00 fino a 20 rate mensili;
 - da euro 1.600,01 a euro 3.000,00 fino a 25 rate mensili;
 - da euro 3000,01 a euro 6.000,00 fino a 30 rate mensili;
 - oltre euro 6.000,00 fino a trentasei rate mensili.
 - c) applicazione di interessi al tasso legale, vigente alla data di presentazione dell'istanza, con maturazione fino al giorno di effettivo pagamento.
 - d) in caso di mancato pagamento di tre rate, il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione e l'intero importo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in un'unica soluzione e, qualora sia stata presentata la garanzia, questa dovrà essere escussa.
 - e) inesistenza di morosità relativa a precedenti rateazioni o dilazioni.
4. nel caso in cui la richiesta di rateizzazione sia presentata dopo che l'avviso è diventato esecutivo, per la dilazione di pagamento si applicano i criteri e le modalità previsti dall'art. 1, commi da 796 a 801 della L. 160/2019 s.m.i..

5. In casi di dubbia esigibilità o di ammontare elevato è facoltà del Comune richiedere prestazione di idonea garanzia, mediante fidejussione bancaria o polizza fidejussoria.

ART. 27 “VERIFICHE ED ACCERTAMENTI”

1. L'attività di controllo è effettuata secondo le modalità disciplinate nella Legge n. 147/2013 e nella Legge n. 296/2006.
2. A partire dal 1° gennaio 2020, a norma dell'art. 1, comma 792 della legge n. 160/2019, l'avviso di accertamento ha valore di intimazione ad adempiere, entro il termine di presentazione del ricorso, all'obbligo di pagamento degli importi nello stesso indicati che comprendono tassa, interessi e sanzioni; tale avviso deve altresì recare espressamente l'indicazione che lo stesso costituisce titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari nonché l'indicazione del soggetto che, decorsi sessanta giorni dal termine ultimo per il pagamento, procederà alla riscossione delle somme richieste, anche ai fini dell'esecuzione forzata.
3. Sulle somme dovute per avvisi di accertamento, comprensivi di sanzioni e interessi, può essere concessa una rateizzazione, come meglio specificato all'articolo precedente.
4. Gli accertamenti divenuti definitivi valgono come dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.
5. Le notifiche degli atti di accertamento TARI sono effettuate, quando possibile, anche tramite PEC.
6. Ai fini del potenziamento del servizio tributi, la quota del cinque per cento del maggior gettito accertato e riscosso a seguito della emissione degli avvisi di accertamento TARI, è destinata, con modalità stabilite dalla Giunta, alla costituzione di un fondo finalizzato al miglioramento delle risorse strumentali nonché al trattamento accessorio del personale dipendente, così come previsto dalla normativa vigente.

ART. 28 “SANZIONI ED INTERESSI”

1. In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento della TARI risultante dalla dichiarazione alle prescritte scadenze viene irrogata la sanzione prevista dall'art. 13 del Decreto Legislativo 18/12/1997, n. 471 e successive modificazioni ed

integrazioni. Per la predetta sanzione non è ammessa la definizione agevolata ai sensi dell'art. 17, comma 3, del Decreto Legislativo 472/97.

2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, di infedele dichiarazione o di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'art. 33, comma 1 let. a), entro il termine di 60 giorni dalla notifica dello stesso si applicano le sanzioni previste dalle vigenti disposizioni di legge.
3. Le sanzioni di cui al precedente comma sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione ridotta e degli interessi, nei casi previsti dalle vigenti norme di legge.
4. Per quanto non specificamente disposto, si applica la disciplina prevista per le sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie di cui al Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.
5. Sulle somme dovute a seguito di violazione si applicano gli interessi al tasso legale aumentato di due punti percentuali. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili. Gli interessi, nella medesima misura e con la stessa modalità di calcolo, spettano al contribuente per le somme ad esso dovute a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.
6. Nell'attività di recupero delle annualità pregresse non si dà luogo ad emissione di avviso di accertamento qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative ed interessi, risulti, con riferimento ad ogni periodo d'imposta, inferiore ad euro 30,00. Tale disposizione non si applica qualora il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento relativi ad un medesimo tributo.

ART. 29 "RIMBORSI"

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
2. Abrogato.
3. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella stessa misura prevista dall'articolo precedente, al comma 3, del presente regolamento, con maturazione giorno per giorno e con decorrenza dal giorno in cui gli stessi sono divenuti esigibili.

4. Non sono eseguiti rimborsi per importi unitari, comprensivi di interessi, inferiori ad €. 30,00.

ART. 30 *“RISCOSSIONE COATTIVA”*

1. La riscossione coattiva è effettuata mediante gli strumenti di legge. In particolare mediante ruolo coattivo, di cui al D.P.R. n. 602/1973 o ingiunzione fiscale di cui al R.D. n. 638/1910 e mediante atti di accertamento esecutivi emessi a decorrere dal 1° gennaio 2020, in conformità all’art. 1, comma 792 della Legge n. 160/2019. e s.m.i..

ART. 31 *“FUNZIONARIO RESPONSABILE”*

1. Il comune designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l’esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

ART. 32 *“ACCERTAMENTO CON ADESIONE”*

1. Ai sensi dell’art. 50 della Legge n. 449/97 si applica al tributo comunale sui rifiuti e sui servizi l’Istituto dell’accertamento con adesione, così come disciplinato dal vigente regolamento comunale in materia, emanato sulla base dei principi dettati dal D. Lgs 218/97, limitatamente alle questioni di fatto o alla sussistenza delle condizioni per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.
2. Le somme dovute a seguito del perfezionamento della procedura di cui al comma precedente, possono, a richiesta del contribuente, essere rateizzate.

ART. 33 *“TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI”*

1. I dati acquisiti al fine dell’applicazione del tributo sono trattati nel rispetto del D. Lgs 196/2003.

ART. 34 *“ENTRATA IN VIGORE”*

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2020.

2. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia di rifiuti e in materia tributaria.
3. Il contenuto del Regolamento per la disciplina della IUC-TARI approvato con delibera CC n. 50/2014 e s.m.i. rimane applicabile per lo svolgimento dell'attività di accertamento dell'entrata relativa alle annualità pregresse, entro i rispettivi termini decadenziali o prescrizionali.